

La libertà religiosa tra ordinamento interno e Unione europea

PIERLUIGI CONSORTI*

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE: LA LIBERTÀ RELIGIOSA. – 2. LA PROTEZIONE NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE. – 3. LA PROTEZIONE NELL'ORDINAMENTO EUROPEO. – 4. LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI CONNESSI ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA. – 5. I RAPPORTI ISTITUZIONALI FRA UNIONE EUROPEA E RELIGIONI.

I. INTRODUZIONE: LA LIBERTÀ RELIGIOSA

La libertà religiosa non è come tutte le altre libertà. Forse, con un po' di enfasi, è usualmente considerata la «prima delle libertà», o anche la «madre delle libertà» e la «radice delle libertà civili» (Mattarella 2015), nel senso che «tutte le comprende, posto che libertà religiosa è anche libertà di pensiero, di parola, di riunione, di associazione», per cui se questa manca, «sono automaticamente lese tutte le altre libertà» (Dalla Torre 2018, 8).

La sua protezione e promozione appare pertanto – se possibile – più importante di quanto non sia per gli altri diritti di libertà.

* Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico presso l'Università di Pisa.

Mi soffermerò in questa occasione a delinearne la protezione nell'ordinamento internazionale e, in particolare, europeo.

2. LA PROTEZIONE NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Innanzitutto, essa è tutelata nei cosiddetti *Core International Human Rights Treaties*¹, e poi in molti altri documenti per così dire settoriali, che riguardano, ad esempio, la prevenzione e repressione del genocidio², lo *status* di rifugiato e di apolide³, l'eliminazione delle forme di intolleranza⁴, il diritto allo sviluppo⁵, i diritti delle minoranze⁶, la lotta alla criminalità transnaziona-

¹ Che sono: la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 10 dicembre 1948; la *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* del 21 dicembre 1965; il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e il *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali* del 16 dicembre 1966; la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna* del 18 dicembre 1979; la *Convenzione contro la tortura* del 10 dicembre 1984; la *Convenzione sui diritti del bambino* del 20 novembre 1989; la *Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie* del 18 dicembre 1990; la *Convenzione per i diritti delle persone con disabilità* del 13 dicembre 2006; la *Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata* del 13 dicembre 2006.

² *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio* del 9 dicembre 1948.

³ *Convenzione sullo status dei rifugiati* del 28 luglio 1951; *Convenzione sullo status degli apolidi* del 28 settembre 1954; *Protocollo relativo allo status di rifugiato* del 31 gennaio 1967.

⁴ *Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo* del 25 novembre 1981.

⁵ *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo* del 4 dicembre 1986.

⁶ *Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche* del 18 dicembre 1992.

le organizzata⁷, i diritti dei popoli indigeni⁸, l'educazione e la formazione ai diritti umani⁹. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce il «diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione», che «include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti».

Com'è noto, nella Dichiarazione del 1948 i diritti umani sono concepiti quali «ideali da raggiungere» (Bonanate, Papini 2008; Consorti 2012) e non come diritti in senso stretto (Martines 2010); tuttavia, in termini concettuali, «è (per noi occidentali) fuori discussione» (Fiorita, Loprieno 2009, 220) il fatto che i diritti umani sono valori da difendere ad ogni costo (Cartabia 2009; Cassese 2015). La loro importanza è stata riconosciuta nel tempo in settori sempre più ampi dell'ordinamento internazionale, tanto che anche altre organizzazioni internazionali li hanno via via recepiti¹⁰. Per noi riveste particolare importanza la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*

⁷ *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale* del 15 novembre 2000.

⁸ *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni* del 13 settembre 2007.

⁹ *Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani* del 19 dicembre 2011.

¹⁰ Senza pretesa di esaustività, ricordo: la *Convenzione americana sui diritti umani* del 1978; la *Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli* del 1981; la *Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo* del 19 settembre 1981; la *Carta araba dei diritti dell'uomo* del 15 settembre 1994; la *Dichiarazione sui diritti umani adottata dall'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean)* nel 2012.

(Cedu) stipulata a Roma nel 1950 (e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848)¹¹, concepita in seno al Consiglio d'Europa per dotare i cittadini degli Stati aderenti di uno strumento giurisdizionale ad accesso diretto: ossia la Corte europea dei diritti umani¹².

Vincolante sul piano del diritto internazionale è anche il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* del 1966, entrato in vigore nel 1976 e vigente in Italia dal 1978 (legge di ratifica 25 ottobre 1977, n. 881), che quindi rafforza sul piano interno il diritto di libertà religiosa e ne completa la struttura costituzionalmente adottata.

È importante ricordare poi gli strumenti creati nell'ambito dell'*Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa* (Osce), che impegna i Paesi partecipanti a garantire la libertà di coscienza e di religione e a promuovere un clima di tolleranza e rispetto fra le diverse comunità e fra credenti e non credenti, esprimendo l'esplicita preoccupazione per lo sfruttamento della religione in funzione di scopi nazionalistici e aggressivi.

¹¹ Art. 9: «Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui».

¹² Il Trattato di Roma è stato col tempo completato da una serie di atti successivi (che al momento in cui si scrive sono ben 16 Protocolli) variamente adottati dai 46 Stati membri.

3. LA PROTEZIONE NELL'ORDINAMENTO EUROPEO

Anche l'Unione europea ha emanato norme in materia di diritti fondamentali e di libertà religiosa. Innanzitutto, attraverso la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, adottata a Nizza nel 2000, che contempla il fattore religioso in tre diversi punti. L'art. 10, sulla falsariga delle altre norme di carattere internazionale, include la libertà religiosa insieme a quella di pensiero e di coscienza, ribadendo che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione» e che «tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti». Il secondo comma dell'articolo riconosce poi il «diritto all'obiezione di coscienza», demandandone la disciplina alle leggi nazionali (la configurazione dell'obiezione di coscienza come *diritto* costituisce una novità degna di attenzione, su cui torneremo nel penultimo capitolo). L'art. 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione basata, fra l'altro, sulla religione. Infine, l'art. 22 proclama il rispetto dell'Unione per la diversità religiosa (oltre che culturale e linguistica). In origine la Carta di Nizza rivestiva un carattere prevalentemente simbolico (Celotto, Pistorio 2005), ma adesso è cogente in quanto richiamata all'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (Tue) di Lisbona (2009).

Si può ben vedere che nel complesso delle Carte internazionali la libertà religiosa è ricompresa nel più largo insieme concettuale delle *libertà interiori*, che oltre a quella religiosa abbraccia le libertà di pensiero e di coscienza. In questo

modo, l'ordinamento internazionale sembra riconoscere la comune *radice interiore* di certi comportamenti concreti – che il diritto regolerà poi attraverso le singole leggi nazionali – che più di altri si fondano sul piano intimo e poi caratterizzano le scelte che ciascuno opera per costruire la propria identità. Pensiero, coscienza e religione contribuiscono a determinare i nostri comportamenti, espressivi anche di emozioni, sentimenti, idee e ideali; sulla base dei quali scegliamo (o non scegliamo) come comportarci. Per questa ragione, le libertà interiori possono persino legittimare forme di disobbedienza al diritto (che vedremo nel capitolo 9).

Le libertà interiori e i diritti che ne derivano costituiscono un bene prezioso, posto a tutela della dignità umana, tanto che le varie Carte dei diritti umani li sottraggono alla giurisdizione dei singoli Stati per preservarli dal potere delle leggi nazionali. Nemmeno il popolo può limitare o condizionare i diritti umani: se lo facesse, tradirebbe l'umanità stessa.

4. LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI CONNESSI ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA

Grazie all'apporto degli ordinamenti internazionale ed europeo, la libertà religiosa e di coscienza gode oggi della protezione giurisdizionale sia della *Corte di giustizia dell'Unione europea*, che siede in Lussemburgo, sia della *Corte europea dei diritti dell'uomo*, che ha sede a Strasburgo. Non è possibile in questa sede dare conto compiutamente dell'attuale complesso sistema di tutela multilivello dei diritti connessi alla libertà religiosa. È però importante ribadire che la protezione dei diritti fondamentali si colloca ormai

all'interno di un sistema basato sulla concordanza di fonti normative diverse – internazionali, europee e interne – e su un apparato giudiziario articolato su più Corti che lavorano in modo fra loro complementare (Ventura 2006), sicché la protezione dei diritti connessi all'espressione della libertà religiosa è oggi tecnicamente azionabile – e spesso con maggiore efficacia – ricorrendo a norme e giudici sovranazionali piuttosto che alle sole fonti e garanzie processuali interne. Oltre ai due tribunali europei già citati, la comunità internazionale ha istituito a questo scopo vari organismi di monitoraggio, fra i quali ricordo il *Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite* (Angeletti 2008) e l'*Agenzia per i diritti fondamentali dell'Ue* (Paciotti 2013).

Il ruolo delle Corti europee negli ultimi anni è progressivamente cresciuto. In particolare, dopo le storiche «sentenze gemelle» del 2007¹³, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è utilizzata anche come parametro di legittimità costituzionale. La supremazia sul diritto nazionale del diritto dell'Ue e della sua giurisprudenza non si presenta come una novità assoluta, ma quello che più rileva è che adesso i diritti fondamentali risultano protetti da un sistema risultante da obblighi giuridici convergenti, tutti di rango in qualche modo costituzionalmente rilevante, che possono derivare sia dall'applicazione diretta della fonte interna, sia dall'adesione all'Unione, sia dall'adesione alla Convenzione. Si realizza per questa via un rapporto fra Carte e Corti strutturato secondo un sistema di «vasi comunicanti» che finiscono per attribuire alla Corte Ue compiti simili a quelli di un giudice costituzionale (Romboli 2013). Peraltro, le decisioni della Corte del

¹³ Il riferimento è alle sentenze 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349.

Lussemburgo stabiliscono un parametro di legittimità «euro-costituzionale» di diretta e futura applicazione interna: proprio come avviene per le sentenze della Corte costituzionale.

Si deve peraltro osservare che il fattore religioso ha giocato un ruolo significativo nel processo di integrazione europea, specialmente riguardo ai processi di democratizzazione dei Paesi dell'Europa dell'Est determinati dall'abbattimento del muro di Berlino (Cimbalo 2008). Bisogna tuttavia onestamente ammettere che questo sistema risente del clima politico euroscettico che negli anni più recenti è progressivamente sempre più resistente alle politiche di promozione dei diritti umani provenienti dagli organismi europei (D'Aloia 2014). Più volte e più Stati si sono nel tempo opposti all'implementazione delle decisioni della Corte Edu (Zagrebel'sky 2012), che viene talvolta percepita come un giudice di merito di ulteriore istanza rispetto alle Corti nazionali, mentre è custode della corretta applicazione dei principi che governano la tutela e la promozione dei diritti umani nello spazio giuridico europeo (Alicino 2011).

5. I RAPPORTI ISTITUZIONALI FRA UNIONE EUROPEA E RELIGIONI

Il processo di integrazione europeo per alcuni si fonderebbe su un'idea di «unità politica, religiosa, culturale e mercantile» del continente che risale fino a Carlo Magno (Mammarella, Cacace 1998). Si tratta di posizioni «in cui si intrecciano e si inseguono gli stessi elementi del mito originario: identità e libertà, confini e sovranità, monoteismo e politeismo; religione e diritto» (Ventura 2001, 3). In realtà, l'idea di un'Europa unita si fa concreta solo alla fine della seconda guerra

mondiale, quando appare l'unico salvagente cui aggrapparsi per evitare ulteriori guerre e totalitarismi. Perciò anche l'Unione europea – come la Repubblica italiana – si fonda sulle macerie della guerra. Al contrario della Repubblica però, che si è data una Costituzione che precisava principi e valori sui quali procedere, l'Unione europea ancora oggi assomiglia a un cantiere aperto, talvolta coperto da transenne dietro le quali per i non addetti ai lavori non sempre è facile capire cosa stia succedendo.

Prima di affrontare il tema che ci interessa più da vicino, credo sia opportuno ricordare schematicamente alcuni punti chiave. La prima espressione di *unità europea* è rappresentata dal *Consiglio d'Europa*, costituito sulla base del Trattato di Londra del 5 maggio 1949 su iniziativa di dieci Stati – tra i quali non figurava la sconfitta Germania – con lo scopo di «conseguire una più stretta unione» discutendo questioni di «comune interesse», che venivano dibattute in seno all'Assemblea consultiva (formata da rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri) ma stabilite dal Comitato dei ministri (formato dai ministri competenti per materia di tutti gli Stati membri). La costituzione del Consiglio d'Europa fu una vittoria del movimento federalista (Spinelli 1989), osteggiata però dai governi dell'epoca. Per superare questa *impasse*, si fece strada l'idea di stringere accordi legati a singole materie di interesse comune, specialmente economiche e commerciali (Mammarella, Caccace 1998). Da qui la proposta di costituire la *Comunità europea del carbone e dell'acciaio* (Ceca), formata in parte da Paesi diversi da quelli che avevano dato vita al Consiglio d'Europa: in particolare, era assente la Gran Bretagna e presente la Germania. Costituitasi nel 1951, anche la Ceca dava vita a una sua complessa organizzazione istituzionale.

In sostanza, nel medesimo spazio europeo esistevano due diverse istituzioni: il Consiglio d'Europa, che conta oggi 47 Stati membri e ha come obiettivo quello di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune nel rispetto della Cedu e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell'individuo¹⁴; e la Ceca, che col tempo si è evoluta nell'attuale Unione europea, che attualmente conta 28 membri. Per completare il quadro, dobbiamo ricordare l'esistenza dell'Osce, sorta sulla base della precedente Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce), promossa in tempi di Guerra fredda per facilitare il dialogo fra gli Stati appartenenti ai blocchi contrapposti. Da una prima conferenza tenutasi a Helsinki nel 1975, si è giunti a un'organizzazione internazionale che conta oggi 56 Stati, impegnata nel campo della garanzia della sicurezza sul piano della dimensione umana, politico-militare ed economico-ambientale (Barberini 2004).

Vediamo adesso qual è stata la posizione delle religioni in questo processo. Intanto, segnaliamo che le confessioni religiose hanno manifestato una tendenza a verticalizzare i rapporti istituzionali. La Santa Sede partecipa al Consiglio d'Europa con la qualifica di Stato osservatore¹⁵ e all'Osce come membro effettivo, mentre presso l'Unione europea è accreditato un nunzio (Chenaux 1992). Più in generale, le

¹⁴ Il Consiglio d'Europa non va confuso con il Consiglio europeo, che è la riunione regolare (almeno due volte all'anno) dei capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea.

¹⁵ Con questo stesso titolo partecipa anche alla Commissione di Venezia, alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e al Centro europeo per l'interdipendenza e la solidarietà mondiale (Centro Nord-Sud di Lisbona).

confessioni cristiane hanno appoggiato lo sforzo europeistico attraverso l'istituzione di organismi di raccordo continentale in qualche modo paritetici rispetto alle istituzioni civili europee (Fumagalli Carulli 2006)¹⁶. Fatta eccezione per i dialoghi cui accenneremo più avanti, mancano però luoghi istituzionali di riferimento e le posizioni confessionali appaiono filtrate dai singoli Stati (Musselli, Tozzi 2007).

Il rapporto formale tra l'Unione e le confessioni religiose non è stato facile. Come si è ricordato, il prevalente carattere economico e commerciale che ne ha contrassegnato la nascita non lasciava molto spazio alle questioni religiose. In origine, il diritto comunitario di tipo primario ignorava questo settore, tant'è che «i termini Chiesa o comunità religiosa non vi compaiono» (Robbers 1996, 352). Le cose cambiarono un po' quando col Trattato di Maastricht l'Unione cominciò ad assumere competenze su campi che non potevano ignorare la presenza religiosa. A questo punto l'Unione fece la scelta di privilegiare la garanzia del diritto individuale di libertà religiosa proteggendolo – come abbiamo visto – nelle proprie fonti normative, mentre con riferimento al regime dei rapporti fissò il principio di «separazione contrattuale» (Margiotta Broglio 1990), riservando la materia alla competenza dei singoli Stati e impegnandosi a non intervenire attraverso disposizioni comunitarie.

Non sono tuttavia mancati momenti di tensione, specialmente con le confessioni religiose cristiane, che vantano in Europa una buona posizione nazionale. Il primo

¹⁶ Gli organismi in questione sono: *a*) la Comece, Commissione degli episcopati della Comunità europea; *b*) la Ccee, Consiglio che raccoglie le conferenze episcopali cattoliche europee; *c*) la Kek, che raggruppa le Chiese cristiane non cattoliche.

si determinò in occasione della formulazione del Trattato di Amsterdam (1999), quando esse chiesero di prevedere un'apposita norma di salvaguardia del riconoscimento determinato negli ordinamenti nazionali. L'altro in occasione della discussione intorno al «trattato costituzionale», quando domandarono l'inserimento di un esplicito riferimento alle radici cristiane dell'Europa (Grasso 2004). In entrambi i casi il risultato fu deludente per le aspettative confessionali (Macrì 2004). Invece della richiesta «norma sulle religioni», l'Unione adottò una Dichiarazione (la n. 11) che venne annessa al Trattato, per la quale essa effettivamente «rispetta e non pregiudica lo *status* previsto nelle legislazioni nazionali per le Chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri», ma al tempo stesso precisa che «rispetta egualmente lo *status* delle organizzazioni filosofiche e non confessionali». Non solo quindi non è stato loro riconosciuto un ruolo paritario alle corrispondenti istituzioni civili, ma sono state «declassate» (si badi bene, nella prospettiva delle confessioni religiose...) al livello dei gruppi filosofici e non confessionali (Margiotta Broglio 2000).

Con le «radici cristiane» è accaduta la stessa cosa: il richiamo al cristianesimo non c'è stato, mentre nel *Preambolo* si parlava di più ampie «eredità culturali, religiose, umanistiche dell'Europa» (Belgiorno De Stefano 2007). Nell'art. 17 torna peraltro il principio stabilito nella Dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam, completata però dall'aggiunta di un impegno dell'Unione a mantenere «un dialogo aperto, trasparente e regolare con queste organizzazioni», vale a dire confessioni, associazioni e comunità religiose insieme alle organizzazioni filosofiche e non confessionali (Colaiani 2011). In definitiva, il «Trattato rinuncia a definire positiva-

mente, nemmeno per profili essenziali, la condizione giuridica delle confessioni. Impegna solo l'Unione a rispettare e a non pregiudicare "lo *status* di cui le Chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale" (art. 17). Una formulazione del tutto riduttiva» (Feliciani 2010), tradotta in una prassi – tutto sommato ancora più riduttiva – avviata nel 2005 dal presidente José Barroso e mantenuta anche dopo l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione, che si limita all'organizzazione di convegni annuali che affrontano temi generalissimi (Durisotto 2016).

In termini prospettici, a me parrebbe opportuno che, tra le eredità europee richiamate dall'Unione, figurassero anche i conflitti che l'hanno contrassegnata (Paoletti 2005). In particolare, le guerre di religione fra cristiani (Margiotta Broglio 2000), ma anche la contrastata presenza islamica ed ebraica; nei confronti di quest'ultima, l'Europa deve peraltro ancora colmare il debito contratto con l'Olocausto, che è un'altra innegabile eredità europea, e che per la verità oltre agli ebrei ha coinvolto Testimoni di Geova, rom e sinti, omosessuali, disabili (Vercelli 2011; Osella 2013; Le Bitoux 2002; Girmenia 2016).

BIBLIOGRAFIA

- F. Alicino, *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, Padova, Cedam, 2011.
- S. Angeletti, *Libertà religiosa e patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite*, Torino, Giappichelli, 2008.
- G. Barberini, *Sicurezza e cooperazione da Vancouver a Vladivostok. Introduzione allo studio dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce)*, Torino, Giappichelli, 2004.
- M.G. Belgiorno De Stefano, *Le radici culturali, religiose ed umanistiche dell'Europa*, in *La Chiesa e l'Europa*, a cura di G. Leziroli, Cosenza, Pellegrini, 2007, pp. 203 ss.
- L. Bonanate, R. Papini (a cura di), *Dialogo interculturale e diritti umani. La Dichiarazione universale dei Diritti Umani. Genesi, evoluzione e problemi odierni (1948-2008)*, Bologna, il Mulino, 2008.
- M. Cartabia, *L'universalità dei diritti umani nell'età dei nuovi diritti*, in: "Quaderni costituzionali", n. 3, 2009, pp. 537-568.
- A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2015.
- A. Celotto, G. Pistorio, *L'efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (rassegna giurisprudenziale 2001-2004)*, in: "Giurisprudenza italiana", 2005, pp. 427-440.
- P. Chenu, *Le Saint Siège et la communauté européenne (1965-1990)*, in *La politica internazionale della Santa Sede 1965-1990. Atti del seminario di studio. Perugia, 8-9-10 novembre 1990*, a cura di G. Barberini, Napoli, Esi, 1992, pp. 57-66.

- G. Cimbalo, *L'incidenza del diritto dell'Unione europea sul diritto ecclesiastico. Verso un "Diritto Ecclesiastico" della Comunità europea*, in *L'incidenza del diritto dell'Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche nel cinquantesimo della firma del Trattato di Roma*, a cura di L.S. Rossi, G. Di Federico, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, pp. 213-239.
- N. Colaianni, *Religioni e ateismi: una «complexio oppositorum» alla base del neo-separatismo europeo*, in *«Aequitas sive Deus». Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 689-700.
- P. Consorti, *Dialogo interculturale, diritti umani, religioni*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 193-206.
- G. Dalla Torre, *Libertà religiosa e secolarismo*, in: "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", n. 10, 2018, pp. 1-13.
- A. D'Aloia, *Europa e diritti: luci e ombre dello schema di protezione multilevel*, in: "Il diritto dell'Unione europea", n. 1, 2014, pp. 1-45.
- D. Durisotto, *Unione europea, chiese e organizzazioni filosofiche non confessionali (art. 17 TFUE)*, in: "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 2016, pp. 1-39.
- G. Feliciani, *«Diritto della Unione Europea e status delle confessioni religiose». Apertura dei lavori*, in: "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 2010, pp. 1-5.
- N. Fiorita, D. Loprieno (a cura di), *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, Firenze, Firenze University Press, 2009.
- O. Fumagalli Carulli, *«A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio». Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Milano, Vita e Pensiero, 2006.

- E. Girmenia, *L'eutanasia nazista. Lo sterminio dei disabili nella Germania nazista*, Roma, Armando, 2016.
- P.G. Grasso, *Il richiamo alle "radici cristiane" e il progetto di "Costituzione europea"*, in: "Diritto e società", n. 2, 2004, pp. 179-193.
- J. Le Bitoux, *Les oubliés de la memoire*, Paris, Hachette, 2002.
- G. Macrì, *Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova politica europea*, Torino, Giappichelli, 2004.
- G. Mammarella, P. Cacace, *Storia e politica dell'Unione europea. 1926-1997*, Roma-Bari, Laterza, 1998.
- F. Margiotta Broglio, *In Europa il Vaticano è declassato*, in: "Limes", n. 1, 2000, pp. 153-158.
- F. Margiotta Broglio, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione europea*, in F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli, F. Onida, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 120 ss.
- F. Margiotta Broglio, *Vers une séparation contractuelle: le nouveau régime des cultes en Italie*, in: "Le Supplément", n. 175, 1990, pp. 79 ss.
- T. Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2010.
- S. Mattarella, "Messaggio al Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi", 23-28 agosto 2015, in <<https://www.quirinale.it/elementi/1806>>, Sito consultato nel marzo 2023.
- L. Musselli, V. Tozzi, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Roma-Bari, Laterza, 2007.
- C. Osella, *Rom e sinti. Il genocidio dimenticato*, Todi, Tau, 2013.
- E. Paciotti, *Il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali*, in *Diritti fondamentali e politiche dell'Unione*

- Europea dopo Lisbona*, a cura di S. Civitarese Matteucci, F. Guarriello, P. Puoti, Rimini, Maggioli, 2013, pp. 109-120.
- L. Paoletti (a cura di), *L'identità in conflitto dell'Europa. Cristianesimo, laicità, laicismo*, Bologna, il Mulino, 2005.
- R. Romboli, *Trasformazioni del ruolo del giudice e nuove tecniche interpretative*, in *Il ruolo del giudice nel rapporto tra poteri*, a cura di G. Chiodi e D. Pulitanò, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 43-77.
- G. Robbers, *Stato e Chiesa nell'Unione europea*, in *Stato e Chiesa nell'Unione europea*, a cura di G. Robbers, Baden-Baden-Milano, Nomos-Giuffrè, 1996.
- A. Spinelli, *Una strategia per gli Stati Uniti d'Europa*, a cura di S. Pistone, Bologna, il Mulino, 1989.
- M. Ventura, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Torino, Giappichelli, 2001.
- M. Ventura, *La religione tra Corte costituzionale e giurisdizioni europee*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di R. Botta, Napoli, Esi, 2006, pp. 367-379.
- C. Vercelli, *Triangoli viola. Le persecuzioni e la deportazione dei testimoni di Geova nei Lager nazisti*, Roma, Carocci, 2011.
- V. Zagrebelsky, *Note sulle conclusioni della conferenza di Brighton «per assicurare l'avvenire della Corte europea dei diritti dell'uomo»*, in: "Rivista AIC", n. 4, 2012, pp. 1-5.